

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1894

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ARGENTIN, VELTRONI, SORO, LIVIA TURCO**

Inserimento dello studio della tecnica e della tecnologia atte al superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati nei programmi didattici delle scuole secondarie di secondo grado e nell'ambito degli insegnamenti impartiti presso le università

*Presentata il 12 novembre 2008*

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'integrazione delle persone con disabilità nella vita quotidiana rientra nel più ampio principio di eguaglianza garantito dall'articolo 3 della nostra Costituzione. In Italia, in base alle stime ottenute dall'indagine dell'Istituto nazionale di statistica sulle « Condizioni di salute e il ricorso ai servizi sanitari » negli anni 2004 e 2005, emerge che le persone con disabilità sono circa 2.600.000, pari al 4,8 per cento circa della popolazione di età pari o superiore a sei anni che vive in famiglia. Considerando anche le 190.134 persone residenti nei presidi socio-sanitari si giunge a una stima complessiva di poco meno di 2.800.000 persone con disabilità.

A livello internazionale le problematiche relative all'integrazione e all'individuazione di percorsi di progettazione utili ad

abbattere le barriere materiali e culturali sono state oggetto di attenzione da parte dell'Organizzazione delle Nazioni Unite sin dal 1992, del Parlamento europeo e della Commissione nonché del Consiglio d'Europa, fino ad approdare all'adozione, il 13 dicembre 2006, della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, durante la sessantunesima sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, con la risoluzione A/RES/61/106. Tale Convenzione è il primo grande trattato sui diritti umani del XXI secolo.

Il nostro Paese, nonostante non abbia ancora ratificato la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, è sicuramente annoverato tra i Paesi più avanzati nel campo dell'affermazione dei diritti di tali persone. Il nostro ordinamento, infatti, sia

con la legge 9 gennaio 1989, n. 13, relativa all'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati, sia con la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge-quadro sulla disabilità, ha inteso garantire il pieno rispetto della dignità e dei diritti di libertà e di autonomia delle persone con disabilità. Tuttavia le dinamiche sociali, culturali, scientifiche ed economiche impongono che un sistema normativo, per quanto complesso e avanzato, metta in atto, con tempestività, processi di aggiornamento e di revisione degli strumenti di cui dispone, per accrescere, a tutti i livelli, l'inclusione sociale e la diretta partecipazione delle persone con disabilità.

La mancanza di una cultura radicata nella nostra stessa società civile atta a superare le problematiche relative all'integrazione delle persone con disabilità è sicuramente uno degli ostacoli più evidenti alla loro piena integrazione nella vita quotidiana. Da qui la necessità di inserire nei programmi delle scuole secondarie di secondo grado a indirizzo tecnico, quali istituti per geometri e per tecnici per l'edilizia, nonché nei corsi di laurea universitari, quali ingegneria civile e ambientale, scienze dell'architettura, scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale, scienze e tecniche dell'edilizia, lo studio dell'« *universal design* ». Tale termine, che ha il suo padre spirituale in Roland Mace, che lo utilizzò per la prima volta nel 1985, esprime un concetto che ristabilisce in modo critico un obiettivo fondamentale di buona prassi teorico-progettuale: rispondere alle necessità del maggior numero di utenti possibile.

In base alla definizione data dalle linee guida di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 28 marzo 2008, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, un ambiente è accessibile se qualsiasi persona, anche con ridotte o impedito capacità motorie sensoriali o psico-cognitive, può accedervi e muoversi in sicurezza e autonomia. Rendere un ambiente « accessibile » vuol dire, pertanto, renderlo sicuro, confortevole e qualitativamente mi-

gliore per tutti i potenziali utilizzatori. L'accessibilità va quindi intesa in modo ampio come l'insieme delle caratteristiche spaziali, distributive e organizzativo-gestionali che sono in grado di assicurare una reale fruizione dei luoghi e delle attrezzature da parte di chiunque.

Numerose esperienze e verifiche di atteggiamenti comuni, in diverse parti del mondo, hanno portato al superamento del concetto di spazio o di oggetto appositamente pensato per persone con disabilità. Si è infatti constatato che ambienti e attrezzature pensati solo per un'utenza disabile comportano un atteggiamento negativo, se non di rifiuto, da parte della popolazione, risultando di conseguenza emarginanti nei confronti di coloro che hanno « particolari necessità » e costituendo spesso fonte di angosce, mortificazioni e frustrazioni. Per questi motivi è necessario configurare spazi urbani e architettonici « sentiti » come amichevoli, accoglienti e inclusivi, che permettano a ciascun individuo di muoversi e di interagire con gli altri in modo semplice e agevole. L'accessibilità riguarda, quindi, il vivere quotidiano; a essa si collegano concetti importanti come il pieno sviluppo delle capacità di ogni persona, la tutela della dignità e dei diritti personali nonché delle pari opportunità, che interessano prima o poi tutti noi. Il semplice trascorrere del tempo modifica comunque fisiologicamente le caratteristiche e le conseguenti esigenze di ciascuno: la vita media si va progressivamente allungando con la conseguenza che il numero di anziani nella società contemporanea è in costante aumento; i progressi della medicina hanno consentito alle persone di sopravvivere a incidenti e a malattie che in passato risultavano mortali, seppur spesso riportando disabilità temporanee o permanenti. Le caratteristiche e le esigenze delle persone « reali » si vanno quindi sempre più discostando dal modello antropometrico perfetto dell'individuo adulto e sano proposto in altri tempi da Vitruvio, Leonardo da Vinci o Le Corbusier. Progettare l'accessibilità vuol dire considerare non solo gli aspetti estetici e formali, ma porre al

centro dell'attenzione l'essere umano e le sue peculiarità ed esigenze: il suo essere uomo o donna che evolve da bambino ad anziano e che nel corso della vita può andare incontro a cambiamenti temporanei o permanenti e presentare caratteristiche differenti da quella « normalità » definita arbitrariamente da convenzioni che si dimostrano spesso inadeguate. Questo approccio è conosciuto come « *design for all* » o « *universal design* », ossia la progettazione di spazi, ambienti e oggetti utilizzabili da un ampio numero di persone a prescindere dalle loro età e capacità psico-fisica. Da qui nasce il concetto di « utenza ampliata » che cerca di considerare le differenti caratteristiche individuali, dal bambino all'anziano, includendo tra queste anche la molteplicità delle condizioni di disabilità, al fine di trovare soluzioni inclusive valide per tutti e non « dedicate » esclusivamente alle persone con disabilità. Da questo punto di vista la progettazione per l'utenza ampliata non solo supera la logica del « progetto per lo *standard* », che si rivolge a un'utenza astratta e ideale (uomo adulto, sano e perfettamente abile), ma anche quella del « progetto senza barriere » (« *barrier-free design* »), che stigmatizza le differenze creando categorie di utenti (« normodotati » *versus* « disabili », e quindi soluzioni per la disabilità *versus* soluzioni considerate « normali »). Non si tratta più di eliminare o di superare qualcosa, ma di ridiscutere in modo dialettico le basi stesse dell'attività di progettazione, considerando le esigenze delle persone « reali » come elementi di partenza, in grado di stimolare le potenzialità del progetto, e non come vincolo al progetto stesso. In questa logica non esistono soluzioni « speciali » per utenti « particolari » quali elementi aggiuntivi del progetto, ma ogni intervento va concepito e sviluppato tenendo in considerazione le esigenze, se non di tutti, comunque del maggior numero possibile di persone, siano esse « abili » o « disabili », poiché progettare per coloro che si trovano in situazioni di svantaggio non può che avere una ricaduta positiva anche sugli individui che si trovano in condizioni

psico-fisiche cosiddette « normali ». Una rampa progettata con accuratezza sia nella forma che nei materiali e ben integrata architettonicamente con lo spazio circostante costituisce un percorso alternativo per tutti e non una corsia riservata a pochi « sfortunati »; al contrario, i servoscala sono praticamente inutilizzati in quanto sono le stesse persone con disabilità a non voler usare strutture destinate solo a loro, che finiscono per costituire un elemento discriminatorio e quindi, a sua volta, emarginante e spesso di difficile gestione, per non parlare della loro pericolosità in situazioni di emergenza. Indicazioni chiare e ben leggibili facilitano la mobilità di chiunque e non solo di persone con *deficit* visivi o psico-cognitivi. Pur non sapendolo, molte persone che non hanno (o che non ritengono di avere) una qualche forma di disabilità, utilizzano oggi quotidianamente strumenti concepiti per persone con disabilità: basti pensare ai telecomandi, prodotti originariamente come ausili per le persone con gravi difficoltà nella mobilità, e oggi diventati un comodo accessorio di uso comune.

Ovviamente non esistono soluzioni ideali per tutti: qualsiasi ambiente o prodotto presenterà sempre delle difficoltà di fruizione o di utilizzo per alcuni specifici utenti, così come ci saranno sempre situazioni particolari che richiederanno soluzioni personalizzate. Si pensi alle diverse forme di disabilità e alle varie problematiche a esse connesse, che fanno sì che quello che è un ostacolo per alcuni individui può essere un elemento positivo fondamentale per altri (si consideri, per esempio, il diverso approccio con le barriere fisiche da parte delle persone costrette a muoversi su sedie a rotelle e dei disabili visivi: per le prime tali barriere sono un ostacolo spesso insormontabile; mentre per gli altri sono un fondamentale elemento di riferimento e di orientamento). Tra l'impossibilità di progettare in modo specifico per ogni disabilità e la consapevolezza che non esiste la soluzione perfetta « per tutti », l'atteggiamento mentale del progettista deve, comunque, essere quello di venire incontro alle esigenze del

maggior numero possibile di persone, accantonando la logica delle soluzioni *standard* e ordinarie.

Il tema dell'accessibilità non può essere, quindi, ricondotto solo ad alcuni elementi, come la rampa per la sedia a rotelle o il bagno per i disabili, che diventano un modello di intervento attento alle persone con disabilità secondo un approccio negativo, limitato e stigmatizzante. Il tema dell'accessibilità deve costituire un modo di « pensare » la progettazione di qualsiasi spazio od oggetto per l'uomo che tenga conto delle esigenze di una notevole fascia di utenza, la più ampia possibile, evitando soluzioni e attrezzature « speciali ». « La progettazione accessibile presuppone una visione multi-disciplinare in cui il limite diventa una sfida, un'occasione di stimolo per uno studio più attento e approfondito, per proporre e "inventare" soluzioni, per sviluppare la creatività e la fantasia, non disgiunte da una certa sensibilità che tiene conto dei

delicati risvolti psicologici di ciò che si propone. Diventa, quindi, un'occasione in cui il progettista è invitato a dare il meglio di sé, in un atteggiamento di continua ricerca, sperimentazione e verifica delle soluzioni ». (A. Arengi, « *Accessibilità degli edifici storici e vincolati* », 2005, citato nelle menzionate linee guida di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 28 marzo 2008).

Per questi motivi auspichiamo che la presente proposta di legge possa essere approvata nel più breve tempo possibile, poiché progettare senza barriere significa aver culturalmente superato la barriera mentale della diversità. Solo se l'accessibilità diventerà una prassi quotidiana la persona con disabilità sarà effettivamente inclusa e integrata. L'obiettivo di preparare i professionisti del domani all'eliminazione di quelle barriere che oggi non permettono un'effettiva partecipazione del cittadino disabile alle attività della vita sociale deve essere un obiettivo *bipartisan*.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

(Finalità).

1. Nell'ambito delle finalità di integrazione sociale e di tutela dei diritti delle persone con disabilità previste dalla legislazione vigente in materia e, in particolare, dalle leggi 9 febbraio 1985, n. 13, e 5 febbraio 1992, n. 104, nonché in conformità ai principi sanciti dalla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità adottata a New York il 13 dicembre 2006 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite e aperta alla firma il 30 marzo 2007, la Repubblica promuove lo studio e la conoscenza della cultura dell'accessibilità quale elemento fondamentale dell'« *universal design* », definito ai sensi delle linee guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di interesse culturale di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 28 marzo 2008, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, nonché del superamento delle barriere architettoniche.

## ART. 2.

(Programmi didattici delle scuole secondarie di secondo grado a indirizzo tecnico).

1. Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede, con appositi provvedimenti, emanati su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ad apportare le necessarie modificazioni alle disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia di programmi didattici delle scuole secondarie di secondo grado a indirizzo tecnico, con particolare riguardo alla specializzazione in edilizia, al fine di inserire nei pro-

grammi didattici elementi di base riguardanti gli aspetti edilizi e urbanistici relativi all'« *universal design* » e al superamento delle barriere architettoniche nonché lo studio della domotica in rapporto alla disabilità.

ART. 3.

(*Inserimento dello studio dell'« universal design » nell'ambito degli insegnamenti impartiti presso le università*).

1. Le università statali e non statali, comprese le università telematiche, nel rispetto della loro autonomia didattica definita ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonché dell'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, provvedono a inserire nelle discipline obbligatorie di base delle classi di laurea L-7 ingegneria civile e ambientale, L-17 scienze dell'architettura, L-21 scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale e L-23 scienze e tecniche dell'edilizia, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 6 luglio 2007, lo studio della tecnica e della tecnologia atte a realizzare l'« *universal design* » e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati.

2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, con proprio decreto, ad apportare le necessarie modificazioni al decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 6 luglio 2007.

PAGINA BIANCA

€ 0,35



\*16PDL0016380\*